



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l.

1. Oggetto del contratto

Le forniture di materiali, semilavorati e prodotti finiti a COMEC-BINDER S.r.l. (nel seguito per brevità "COMEC") sono regolate dalle presenti "Condizioni generali di acquisto", salvo espressa deroga risultante per iscritto.

Le presenti condizioni non vincolano COMEC a trasmettere al Fornitore ordini di fornitura od in altro modo lo impegnano nei confronti del medesimo.

Ordini formulati da COMEC e perfezionati ai sensi del successivo art. 3 si intenderanno sempre integrati dalle presenti condizioni generali di acquisto.

2. Perfezionamento dell'ordine

Ciascun specifico ordine di acquisto trasmesso da COMEC al Fornitore si intenderà ad ogni effetto da quest'ultimo accettato, alle condizioni in esso indicate, trascorsi 8 (otto) giorni dall'inoltro via fax, posta ordinaria o posta elettronica, in assenza di espresso rifiuto e/o di modificazione da parte del Fornitore delle condizioni ivi previste.

3. Documentazione a corredo dell'ordine

COMEC fornirà, in considerazione della merce da acquistare, ogni documentazione, disegno o specifica tecnica necessaria alla corretta esecuzione del relativo ordine.

COMEC si riserva comunque la facoltà di modificare la documentazione inviata per esigenze tecniche o costruttive in termini congrui al completamento dell'ordine.

La documentazione viene coperta da vincolo di riservatezza ai sensi del successivo art. 14.

4. Annullamento e sospensione dell'ordine

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Fornitore, la fornitura non avvenga nei termini e nelle modalità descritte nell'ordine e/o differisca da quella prevista nella documentazione a corredo del contratto, COMEC si riserva il diritto di rifiutare la consegna della merce e di annullare, in tutto od in parte, l'ordine.

Qualora venisse espressamente richiesto da COMEC, mediante comunicazione scritta, il Fornitore si impegna a sospendere l'esecuzione della fornitura per il periodo indicato nella comunicazione stessa; in tal caso, fermo restando che alcuna indennità o risarcimento potrà venir avanzata dal Fornitore a COMEC, saranno conseguentemente prorogati - per il medesimo periodo di sospensione della forniture - i termini di consegna previsti nell'ordine.

5. Conformità dei prodotti

Le caratteristiche tecniche richieste da COMEC nell'ordine (o nella documentazione corredata) per la merce oggetto della fornitura costituiscono qualità essenziali della merce stessa a norma dell'art. 1497 del Codice civile.

Il Fornitore non può apportare alcuna modifica (rispetto alle specifiche tecniche indicate) alla merce oggetto della fornitura senza autorizzazione scritta preventivamente resa da COMEC.

Qualora previsto nell'ordine, verrà dalle parti eseguito il collaudo della merce oggetto della fornitura, ai sensi del successivo art. 12. In ogni caso, l'avvenuto collaudo non comporta l'accettazione incondizionata della merce da parte di COMEC, riservandosi questa comunque il diritto di accertare alla fonte, al ricevimento o al momento dell'utilizzo, che il prodotto acquistato sia conforme ai requisiti specificati nell'ordine, denunciandone quindi eventuali vizi in deroga ai termini previsti dall' art. 1495 del Codice civile

Nel caso in cui si riscontrasse merce non conforme all'ordine, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, COMEC si riserva la facoltà, per motivi d'urgenza, di procedere autonomamente alla messa in conformità (riparazione) della merce stessa, addebitando le relative spese al Fornitore.

6. Termini di consegna

I termini di consegna convenuti e riportati sull'ordine sono essenziali ed inderogabili. Tali termini decorrono dalla data di invio dell'ordine, ovvero dalla data di conferma dell'ordine, risultando rilevante a tale fine anche quanto previsto al precedente art. 3).

Per la consegna farà fede la data risultante sui documenti di trasporto apposta dai depositi COMEC.

La merce dovrà essere fornita completa in ogni sua parte, eventualmente collaudata positivamente con rilascio della relativa documentazione.

La consegna dovrà avvenire in un unico lotto; non sono ammesse consegne parziali o ripartite se non autorizzate per iscritto da COMEC.

Qualora la documentazione non ancora disponibile alla conferma dell'ordine, o eventuali richieste di modifica successive, contenessero elementi atti a modificare i termini di consegna concordati, questi ultimi verranno ridefiniti per iscritto dalle parti.

7. Penale

Nel caso di ritardo nella consegna della fornitura, verrà applicata una penale pari al 2.5 % dell'importo della stessa fornitura per ogni settimana di ritardo.

Qualora il ritardo si protragga di oltre 3 (tre) settimane, COMEC ha la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, fatto salvo il diritto di richiedere gli ulteriori maggiori danni riscontrati.

In ogni caso, la mancata consegna nei termini determina la sospensione del relativo pagamento del corrispettivo ed inoltre dà diritto a COMEC di sospendere il pagamento di altre forniture da considerarsi collegate.

COMEC potrà trattenere direttamente sui crediti vantati dal Fornitore le penali sopra previste, operando conseguente compensazione.

8. Modalità di fornitura

La fornitura della merce avviene secondo il termine INCOTERMS indicato nell'ordine e nel luogo specificato. L' INCOTERMS applicabile sarà la revisione più recente.

I prodotti contrattuali devono essere imballati, a cura e spese del Fornitore, secondo le modalità specificate nell'ordine o, in assenza, secondo gli usi del settore.

In ogni caso, il Fornitore sarà responsabile per l'eventuale danneggiamento e/o perdita della merce, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.

Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero d'ordine COMEC, oltre all'indicazione del codice COMEC. Se relativa a merce già collaudata, nella documentazione che accompagna la merce stessa dovrà venir evidenziato anche l'avvenuto suo collaudo. In difetto dei dati sopra previsti, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir da COMEC rifiutata.

9. Prezzo

Il prezzo pattuito per la fornitura, riportato nell'ordine, deve intendersi fisso, con esclusione di ogni sua revisione.

I prezzi si intendono per merce resa imballata e franco destino. Pertanto, se non diversamente stabilito, rimangono interamente a carico del Fornitore le spese di imballaggio e di trasporto della merce stessa.

Le segnalazioni dei prezzi unitari delle merci, ove mancanti nell'ordine, devono essere notificate a COMEC prima della consegna delle merci stesse.

10. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti verranno effettuati, nei termini e modalità specificate nel singolo ordine, solo a condizione che la consegna della fornitura sia avvenuta nei termini concordati e che la merce non sia affetta da vizio alcuno né da difformità (e sia stata eventualmente collaudata ai sensi del successivo art. 12).

I pagamenti pro-quota in caso di consegne ripartite avverranno nei termini e modalità indicate nell'ordine, a decorrere dalla consegna parziale.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'ordine, il pagamento avverrà mediante Bonifico Bancario, data fattura fine mese, con valuta al giorno 5 del mese successivo.

Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno del ricevimento della merce. In caso di forniture parziali è determinante il giorno del completamento dell'intera consegna. Per merce consegnata in anticipo rispetto alla data indicata sull'ordine, la decorrenza del pagamento sarà quella prevista sull'ordine stesso.

In nessun caso, decorreranno interessi moratori a carico di COMEC.

Viene escluso l'accoglimento di tratte, se non preliminarmente autorizzate da COMEC. Le eventuali spese/oneri per Ricevute Bancarie saranno a carico del Fornitore. In caso di errate emissioni o ritorni di Ricevute Bancarie non imputabili a COMEC, ogni conseguente spesa sarà anch'essa a carico del Fornitore.

La fattura dovrà venire inviata all'Ufficio contabilità fornitori COMEC, all'indirizzo di posta elettronica: comec@comec.it; inizialmente dovrà venire trasmesso al medesimo ufficio il codice IBAN che identifica il conto corrente del Fornitore.

Il pagamento delle fatture non comporta riconoscimento della corretta esecuzione della fornitura. Resta inteso che i pagamenti al Fornitore saranno sospesi qualora COMEC dovesse subire, a propria volta, una sospensione di quelli del proprio Cliente per cause imputabili al Fornitore stesso.

Qualora per cause eccezionali, non dipendenti dalla propria volontà, la COMEC fosse costretta a ritardare il ritiro del materiale, il fornitore concederà a COMEC un posticipo della consegna del materiale fino ad un periodo di tre mesi, custodendo nel frattempo il materiale a titolo gratuito.

11. Ispezioni e collaudi

Il Fornitore si obbliga, previo preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a consentire ad incaricati COMEC l'accesso ai propri stabilimenti, al fine di effettuare i più opportuni controlli durante le varie fasi di esecuzione delle commesse oggetto dei singoli ordini. Il Fornitore si obbliga inoltre a far sì che tale accesso sia consentito anche negli stabilimenti di eventuali terzi incaricati della esecuzione delle forniture.

COMEC è tenuto alla segretezza sulle informazioni da ritenersi riservate di cui venga a conoscenza durante tali controlli.

Il collaudo della merce, se concordato nell'ordine, dovrà avvenire a cura e spese del Fornitore entro il giorno dalla data di comunicazione di merce pronta fatta pervenire dal Fornitore stesso a COMEC mediante e-mail. Qualora tale collaudo deva avvenire in siti diversi da quello dello stabilimento del fornitore, tale collaudo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, salvo accordi diversi indicati nell'ordine.

Il collaudo si esegue presso il Fornitore – se non diversamente stabilito dalle parti – attraverso una verifica della corretta esecuzione della commessa tramite riscontro delle caratteristiche tecniche e funzionali risultanti dalle specifiche trasmesse da COMEC al Fornitore stesso. Ad esito del collaudo

verrà compilato e sottoscritto apposito verbale di collaudo. L'esito positivo del collaudo è condizione per l'efficace decorso del termine di pagamento. In caso di esito negativo del collaudo, il termine di pagamento resta quindi sospeso sino alla data di risoluzione del contratto.

Qualora il collaudo non abbia esito positivo, COMEC formulerà le proprie contestazioni nel verbale di collaudo, con l'indicazione:

- a) della/e commessa/e oggetto di contestazione;
- b) dei presunti difetti e/o carenze costruttive e/o funzionali riscontrati;
- c) delle unità interessate dal difetto e/o carenza.

Saranno addebitati al Fornitore tutti gli eventuali ulteriori costi che COMEC avesse a sostenere per la messa a conformità della merce, qualora a seguito di contestazione formulata nel corso del collaudo il Fornitore non provvedesse in tal senso, ovvero, più in generale, a seguito dell'avvenuto collaudo con esito negativo della merce stessa.

12. Garanzie

Il Fornitore garantisce la piena conformità della fornitura a quanto previsto nell'ordine ed alla documentazione correlata, con particolare riferimento alle specifiche tecniche comunicate da COMEC, nonché l'osservanza delle normative vigenti in Italia e nell'EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti – manlevando, in difetto, COMEC da ogni eventuale onere o pregiudizio – e delle normative del Paese di destinazione finale del prodotto COMEC di cui la merce dovesse costituire un componente, quando quest'ultima richiesta di garanzia venisse esplicitata da COMEC stessa.

Inoltre, nel caso in cui la merce venga importata da Paesi non aderenti all'UE, il Fornitore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi connessi, siano essi di carattere doganale, amministrativo o di altro genere.

Qualora non preceduta da specifico collaudo, l'accettazione della merce consegnata a COMEC non costituisce riconoscimento della conformità della stessa rispetto all'ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti. Non vi è quindi obbligo per COMEC di disimballare i prodotti contrattuali al momento dell'accettazione. La merce ricevuta da COMEC si intende, pertanto, accettata con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dall'art. 1495 del Codice civile. La merce pervenuta e riscontrata non conforme all'ordine e/o viziata, qualora non fosse stata immediatamente respinta, verrà trattenuta a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione al medesimo indirizzata.

La garanzia della fornitura per vizi e difetti, non evidenziati nel corso dell'eventuale collaudo, e per il buon funzionamento ha la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avviamento dell'impianto finale a cui la sub-fornitura è destinata.

Il Fornitore, nell'ambito delle garanzie sopra previste, è tenuto, su richiesta e a scelta di COMEC, alternativamente a:

- a) ritirare e riparare o sostituire la merce difettosa, inidonea, viziata o comunque difettosa. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono interamente a carico del Fornitore;
- b) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato.

Qualora il Fornitore non provvedesse tempestivamente ad eliminare eventuali difetti, COMEC avrà facoltà di risolvere il contratto ovvero di far eseguire a terzi i lavori a suo giudizio necessari, addebitandone il relativo importo al Fornitore stesso, fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali danni subiti.

13. Riservatezza

COMEC conserva la proprietà industriale in ordine ad ogni documentazione, disegno o specifica tecnica comunicata dalla stessa COMEC al Fornitore per la corretta esecuzione del relativo ordine. Tutte le informazioni contenute in detta documentazione o ricavabile dai citati disegni e specifiche tecniche devono considerarsi riservate.

Il Fornitore è pertanto tenuto a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni considerate riservate ai sensi del precedente comma, obbligandosi altresì a limitare la comunicazione delle informazioni riservate di cui trattasi ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori nella misura strettamente necessaria alla realizzazione delle forniture. Resta comunque inteso che il Fornitore rimarrà sempre e comunque responsabile e risponderà nei confronti di COMEC, eventualmente in solido con i soggetti materialmente responsabili, di ogni e qualsivoglia violazione del presente obbligo di riservatezza.

Il presente vincolo di segretezza opererà fino a quando le informazioni riservate non siano divenute note alla generalità degli operatori del settore. Quando uno o più elementi costituenti le informazioni riservate diventi noto, il presente obbligo di riservatezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti. Il presente vincolo di segretezza potrà quindi operare anche in epoca successiva al completamento della fornitura e/o alla cessazione di qualsivoglia rapporto contrattuale fra COMEC ed il Fornitore.

Alla scadenza, recesso o risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore dovrà restituire a COMEC, immediatamente e senza trattenerne copia alcuna, ogni documento, disegno o altro materiale che contenga le informazioni riservate, e a far sì che tale immediata restituzione avvenga pure da parte di tutti i suoi dipendenti, consulenti, collaboratori.

14. Forza Maggiore

In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro un termine diverso da fissarsi di comune accordo.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma i termini di consegna sono prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione.

La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto.

In ogni caso, qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (*trenta*) giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto.

15. Incedibilità del credito

I crediti derivanti dal presente contratto sono incedibili ed il Fornitore risponderà degli eventuali danni arrecati a COMEC dalla violazione del presente articolo.

16. Incedibilità del contratto

E' fatto espressamente divieto al Fornitore di cedere il presente contratto e di affidare, anche solo parzialmente, l'esecuzione della fornitura a terzi, se non espressamente autorizzato per iscritto da COMEC.

17. Legge applicabile e Foro competente

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per eventuali controversie è competente in via esclusiva il foro di Treviso.